

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Variazione nella composizione della Commissione | 27 |
| DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 27 |
| Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini (Parere alle Commissioni riunite I e VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 31 |
| ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>) | 32 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 31 |

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Elio VITO, *presidente*, comunica che, a decorrere dal 3 luglio 2014, il deputato Gregorio Fontana, del gruppo di Forza Italia – il Popolo della Libertà, entra a far parte della Commissione. Comunica, altresì, che il deputato Domenico Rossi, a decorrere dal 4 luglio 2014, ha cessato di far parte della Commissione. Coglie, pertanto, l'opportunità per dare il benvenuto al collega Gregorio Fontana e per esprimere, anche a nome della Commissione, un sentito ringraziamento al collega Do-

menico Rossi per il lavoro svolto con autorevolezza e passione.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Nicola STUMPO (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame contiene, in massima parte, misure volte a semplificare

e rendere più trasparente la Pubblica Amministrazione, dando l'avvio ad una riforma che dovrà condurre ad una Pubblica Amministrazione non più percepita in termini meramente negativi, bensì come efficiente e davvero al servizio dei cittadini.

Evidenzia, quindi, che con questo intervento normativo si vuole, da una parte, riconoscere il valore delle tante persone valide che oggi lavorano nella Pubblica Amministrazione e svolgono con entusiasmo il proprio lavoro e, dall'altra, tagliare via le sacche di privilegio, gli sprechi e le duplicazioni che talvolta ancora persistono nei diversi settori.

Entrando nel merito del provvedimento, fa presente che gli articoli che recano disposizioni di interesse della Commissione sono: l'articolo 1, che contiene misure volte al ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione; l'articolo 6, che impone un divieto alle Pubbliche Amministrazioni di conferire incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, e l'articolo 21, che disciplina la soppressione di cinque scuole di formazione delle Pubbliche Amministrazioni, unificandole nella sola Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).

In particolare, rileva che l'articolo 1, dispone, al comma 1, l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio, e, al comma 5, l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici contributivi.

Segnala, poi, il comma 4, che, al fine di garantire la funzionalità anche dell'Amministrazione della Difesa, prevede che, fino alla data del 31 dicembre 2015, possa essere trattenuto in servizio il personale militare collocato in ausiliaria, richiamato in servizio ai sensi degli articoli 992 e 993 del Codice dell'ordinamento militare.

Rammenta, quindi, che la categoria dell'«ausiliaria» comprende il personale che, a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ha

manifestato la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. Ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 992 del Codice dell'ordinamento militare, il personale militare con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni, permane in ausiliaria fino a 65 anni, mentre il personale militare con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni, permane fino a 67 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.

Sempre con riferimento all'istituto del trattenimento in servizio, l'articolo 1, comma 2, detta la disciplina transitoria, prevedendo che i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame siano fatti salvi fino al 31 ottobre 2014, mentre il comma 3 prevede che i trattenimenti in servizio per magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e per gli avvocati dello Stato siano fatti salvi fino al 31 dicembre 2015.

Osserva, inoltre, che il comma 5, dell'articolo 1, amplia – con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2012 – l'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della Pubblica Amministrazione, estendendolo anche al personale delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, incluso il personale delle autorità indipendenti e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

Infine, con riferimento agli oneri finanziari recati dall'articolo in esame – riferibili, secondo quanto precisato dalla relazione tecnica che accompagna il provvedimento, esclusivamente al comma 3 – segnala che questi sono quantificati, ai sensi del comma 6, in 2,6 milioni di euro per il 2014, 75,2 milioni per il 2015, 113,4 milioni per il 2016, 123,2 milioni per il 2017 e 152,9 milioni a decorrere dal 2018. A tali oneri si farà fronte, a decorrere dal 2015, attraverso ulteriori modifiche, rispetto a quelle operate dal decreto-legge

n. 4 del 2014, degli obiettivi di risparmio attesi dalla *spending review* previsti dalla legge di stabilità per il 2014.

Pertanto, secondo il nuovo allegato 3 della legge di stabilità per il 2014, gli accantonamenti indisponibili sulle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero vengono ora stabiliti, a decorrere dal 2015, negli importi complessivi di 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, 1.309,9 milioni per l'anno 2017 e di 1.339,6 milioni, a decorrere dall'anno 2018.

Per il Ministero della difesa, tali accantonamenti ammonteranno a 89,5 milioni di euro per il 2014, 254,6 milioni per il 2015, 362,7 milioni per il 2016, 373,6 milioni per il 2017 e 382,9 milioni, a decorrere dal 2018.

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, sin da ora, segnala, da un lato, che l'istituto dell'ausiliaria è uno strumento indispensabile per assicurare la funzionalità delle Forze armate, preordinato a bilanciare l'effetto, altrimenti estremamente penalizzante ai fini pensionistici, dei limiti di età previsti per il collocamento in congedo dei militari, in vigenza del sistema pensionistico contributivo e, dall'altro, che l'ulteriore riduzione delle disponibilità finanziarie del Ministero della difesa rende ancora più critica e difficilmente sostenibile la situazione del Dicastero per quanto riguarda le disponibilità di bilancio occorrenti per sostenere le spese di funzionamento, prospettando la possibilità di tenere conto di tale profilo in sede di espressione del parere.

Richiama, inoltre, l'articolo 6, che prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possano conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. Tale divieto non trova, tuttavia, applicazione agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e non riguarda, in ogni caso, incarichi o cariche presso organi costituzionali.

Passa, infine, a trattare l'articolo 21, che dispone la soppressione di cinque scuole di formazione delle Pubbliche Amministrazioni e la contestuale assegnazione delle funzioni degli organismi soppressi alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA). In particolare, l'unificazione delle scuole nella sola SNA comporta, tra le altre, la soppressione del Centro di formazione della difesa (CEFODIFE).

Rammenta che il Centro di formazione della difesa è stato istituito nel 1969 ed ha attualmente sede a Roma. Inizialmente dedicato alla formazione del personale civile della Difesa, il CEFODIFE ha successivamente ampliato il proprio bacino di utenza e, ora, provvede all'organizzazione e allo svolgimento, nella propria sede, presso i comandi e gli enti periferici o presso enti pubblici, istituti specializzati e centri italiani o stranieri, di corsi di formazione per il personale di nuova assunzione, di seminari e/o corsi di aggiornamento, di specializzazione e di riqualificazione professionale per la successiva eventuale riconversione del personale civile della Difesa. Rammenta, altresì, che la Scuola, di concerto con il Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti, con la Direzione generale del personale civile, nonché con gli stati maggiori di Forza armata, provvede anche ad organizzare e svolgere « corsi, cicli di conferenze ed altre iniziative per il personale civile e militare inserito nell'area cosiddetta tecnico-amministrativa dell'Amministrazione della Difesa ».

In conclusione, nell'esprimere un orientamento favorevole sul provvedimento, si riserva di presentare una proposta di parere, anche alla luce degli elementi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Domenico ROSSI ringrazia il relatore per aver svolto un lavoro puntuale ed esaustivo e per aver già individuato alcuni aspetti meritevoli di approfondimento.

Si riferisce, in primo luogo, alle norme che riguardano la categoria dell'ausiliaria,

nonché alle modalità di finanziamento degli oneri derivanti dalle disposizioni per il ricambio generazionale nelle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, evidenzia che, per la Difesa, l'incremento dell'obiettivo di risparmio atteso dalla *spending review* rende ancora più problematica la già carente situazione del bilancio del Dicastero nel settore dei consumi intermedi.

Infine, sottolinea l'opportunità di prevedere un approfondimento anche con riguardo alla questione della soppressione del Centro di formazione della difesa.

Massimo ARTINI (M5S) ritiene che sia importante svolgere adeguati approfondimenti soprattutto per chiarire le ragioni che non hanno reso possibile disporre immediatamente l'abrogazione degli istituti sul collocamento in ausiliaria e sui richiami in servizio del personale militare. Osserva, infatti, che l'aver mantenuto in vigore, fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui agli articoli 992 e 993 del Codice dell'ordinamento militare appare in contraddizione con le finalità generali del provvedimento che dovrebbero, invece, favorire il ricambio generazionale.

Chiede, quindi, al rappresentante del Governo di poter fornire dati puntuali sul personale militare interessato e sul relativo impiego, anche al fine di poter valutare in maniera più compiuta il costo del mantenimento dei citati istituti.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, riservandosi di fornire informazioni più dettagliate in una successiva seduta, osserva, preliminarmente, che la disciplina sui richiami in servizio non ha come finalità quella di innalzare il limite ordinamentale per il congedo, pur consentendo ai soggetti il cui richiamo è considerato utile al fine delle esigenze della Difesa di poter attenuare gli effetti negativi sul trattamento pensionistico determinati dal passaggio al sistema contributivo.

Gian Piero SCANU (PD) osserva che sia il relatore sia il Governo hanno dimostrato di tenere nella dovuta considerazione le

problematiche del Comparto della difesa, che sono entrate a far parte delle rispettive valutazioni politiche.

Sottolinea, infatti, che non vi è stata scarsa attenzione da parte del Parlamento rispetto al tema della specificità del personale militare e rivendica alla Commissione un importante ruolo, volto ad evitare un'accettazione acritica del testo proposto dal Governo e frutto di una deliberata volontà di assecondare esigenze meritevoli di attenzione, anche se non riguardanti interessi di carattere generale.

Michele PIRAS (SEL) ricorda, in premessa, che l'ultima riforma pensionistica si è basata sui due pilastri del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo e dell'innalzamento dell'età pensionabile.

Fa, quindi, presente che il provvedimento in esame mentre, da un lato, afferma, come dichiarato anche da alcuni rappresentanti del Governo, di volere garantire un ricambio generazionale, dall'altro, reca invece disposizioni che vanno in direzione opposta.

Ritiene, dunque, con riguardo particolare alla disciplina sui richiami in servizio, che sia necessario svolgere approfondimenti sul numero delle unità di personale militare interessate, anche al fine di comprendere e valutare meglio quali risultati possano derivare dall'ausiliaria e se non vi siano contraddizioni con le finalità che il provvedimento intende perseguire.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, nel condividere le considerazioni svolte dall'onorevole Scanu, manifesta il convincimento che il provvedimento possa essere migliorato nelle successive fasi dell'*iter*.

Non ravvisando, quindi, elementi di contraddizione tra le disposizioni del provvedimento in esame e l'impianto della riforma, si riserva di fornire, nella successiva seduta, dati più precisi sul numero delle unità di personale richiamato in ausiliaria che, comunque, dovrebbero oscillare tra le 3.500 e le 5.000 all'anno.

Luca FRUSONE (M5S) domanda se sia possibile avere una simulazione di come

agisca l'ausiliaria dai 60 ai 65 anni, anche in riferimento ai vari gradi militari.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, nel riservarsi ulteriori approfondimenti, fa presente che l'impatto dell'ausiliaria è comunque uguale per tutti i gradi.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2014.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della se-

duta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Vincenzo D'ARIENZO, *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con una osservazione e una condizione, che illustra (*vedi allegato*) evidenziando come la condizione apposta trovi radicamento nella relazione annuale della Corte dei Conti.

Il sottosegretario Domenico ROSSI chiede di poter disporre di ulteriore tempo al fine di approfondire meglio la portata della condizione apposta alla proposta di parere favorevole illustrata dal relatore.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.45.

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza (Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 219 Matteo Bragantini, recante modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza;

segnalato che il comma 2, dell'articolo 17, del codice dei contratti pubblici dispone che le amministrazioni e gli enti utenti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti;

segnalato, altresì, che il comma 5, dello stesso articolo 17, prevede che tali contratti posti in essere da Amministrazioni dello Stato devono essere sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, trasmettendo una relazione al Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno;

rilevato che l'articolo 1 del nuovo testo della proposta di legge in titolo reca una novella al comma 2, dell'articolo 17, al fine di prevedere che gli atti motivati che attribuiscono le classifiche di segretezza debbano dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio e

debbero in ogni caso consentire a posteriori un'adeguata valutazione sulla congruità dei tempi, sui costi e sulle modalità realizzative previsti dai contratti segreti;

rilevato, infine, che la novella al comma 5, dell'articolo 17, amplia il ruolo del controllo della Corte dei conti in via preventiva sui contratti posti in essere dalle Amministrazioni dello Stato, compresi i contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE e dei contratti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 208 del 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, con riguardo ai contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, la possibilità di prevedere la facoltà degli Enti competenti di accedere ai cantieri per svolgere i necessari controlli sulla sicurezza sul lavoro;

e con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 1, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « con provvedimento motivato », inserire le seguenti: « sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti ».